

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 101 del 22/02/2018**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci            Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli        Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**PRESA ATTO ACCORDI IN ORDINE AL "REGOLAMENTO SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA"**

Note per la trasparenza: PRESA ATTO ACCORDI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA SOTTOSCRITTI RISPETTIVAMENTE IL 28 ED IL 29 DICEMBRE 2017 - VALEVOLI DAL 1/1/2018

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018**

Il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane

Premesso che:

- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, nell'istituire l'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero", ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- in particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha incorporato le soppresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo;
- da tale riassetto sono derivate numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente, tra le quali l'applicazione dei contratti integrativi e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti l'azienda accorpante ex ULSS 20 e le aziende accorpate ex ULSS 21 e 22;
- in data 24/06/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa, tra la Regione Veneto e le OO.SS. del Comparto recepito con DGRV 1969 del 6/12/2016, riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 19/2016;
- con il citato protocollo è stato dato atto tra le altre che:
  - "Il trattamento previsto dagli accordi integrativi, che possono avere diverso contenuto nelle Aziende soppresse rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'accordo in sede aziendale in modo da consentire l'armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni accessorie, con particolare riguardo ai Fondi. In conformità a quanto proposto dalla Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, anche a seguito di confronto ai tavoli sindacali regionali, e per uniformità di comportamento con le altre Aziende Sanitarie interessate alla riorganizzazione, la proroga dei trattamenti delle Aziende soppresse agli ex dipendenti di queste non potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa intesa";

Atteso che si è pertanto provveduto ad aprire i tavoli di confronto per la sottoscrizione di accordi integrativi dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, nelle rispettive aree di contrattazione, non pervenendo tuttavia nei termini fissati nei protocolli alla regolamentazione di tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale;

Vista la nota prot. 402531 del 27/09/2017 con al quale la Regione Veneto ha ritenuto di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie di concordare con le organizzazioni sindacali di differire, comunque non oltre il 31/12/2017, la sottoscrizione dei nuovi contratti integrativi e accordi aziendali;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Gestione Risorse Umane F.TO DOTT.SSA ANTONELLA VECCHI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018**

Richiamata la deliberazione nr. 877 del 12/10/2017 con la quale è stato preso atto dell'accordo, con le organizzazioni sindacali dell'area del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e dei ruoli SPTA e con le RSU per l'area del comparto, di prorogare gli accordi riguardanti il trattamento previsto dagli accordi decentrati, non ancora omogeneizzati, fino alla definizione dell'accordo in sede aziendale da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in modo da consentire l'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici, al 31 dicembre 2017, salve successive nuove intese;

Dato atto che negli incontri sindacali rispettivamente del 28 dicembre 2017 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e del 29 dicembre 2017 dell'area della Dirigenza SPTA sono stati sottoscritti:

- 28/12/2017: *"regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale - Area Dirigenza Medica e Veterinaria"*
- 29/12/2017: *"regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa"*

Visti gli artt. 22 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza SPTA;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 30 gennaio 2018 per gli accordi di cui sopra, depositato agli atti del servizio;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Gestione Risorse Umane F.TO DOTT.SSA ANTONELLA VECCHI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018**

- 1) di approvare gli accordi decentrati sottoscritti con le organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza SPTA, di seguito elencati e allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:
  - *"regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria"* a valere dal 01/01/2018, sottoscritto il 28/12/2017;
  - *"regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa"* a valere dal 01/01/2018, sottoscritto il 29/12/2017.
- 2) di stabilire che gli accordi entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dalla medesima data sostituiscono gli accordi e regolamenti in materia nelle ex ULSS 20, 21 e 22 ed ha efficacia per tutto il personale dipendente dell'area della dirigenza dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- 3) di precisare che i presenti accordi saranno inviati all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa".

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.TO dott. Pietro Girardi**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 23/02/2018

il Direttore  
Servizio Affari Generali  
F.TO Dott. Franco Margonari

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

20 - Sezione Presenze Assenze  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini



In data 29 dicembre 2017 presso la sede dell'Azienda ULSS 9 Scaligera – Via Murari Brà- si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'area della "Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa".

**Delegazione di parte pubblica**

Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	<i>Giuseppe Cenci</i>
Direttore Sanitario	Dott.ssa Denise Signorelli	(*) assente
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	(*) assente
Direttore UOC Servizio Risorse Umane	Dott.ssa Antonella Vecchi	<i>M</i>

**Delegazione di parte sindacale - AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA**

CGIL FP	Dott. Alberto Brocco	(*) assente
CGIL FP	Sonia Todesco	<i>Sonia Todesco</i>
CISL FP	Dott. Dario Artioli	<i>Artoli Sec.</i>
UIL FPL	Dott. Giorgio Faccioli	<i>Faccioli G</i>
UIL FPL	Dott.ssa Daniela Prencipe	<i>Prencipe D</i>
UIL FPL	Dott. Marco Valentini	<i>Marco Valentini</i>
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Ivano Dal Dosso	(*) assente

ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Giampaolo Battizocco	(*) assente
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Sandro Consolaro	
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. De Lucchi Alessandro	(*) assente
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Sandro Perbellini	(*) assente
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Luciano Terranova	(*) assente
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott.ssa Maria Visconti	(*) assente
SINAFO	Dott. Bruno Colombini	(*) assente
SINAFO	Dott.ssa Silvia Brasola	
SINAFO	Dott.ssa Nicoletta Turato	
FEDIR SANITA'	Ing. Corrado Salfa	
FEDIR SANITA'	Dott. Samuel Dal Gesso	(*) assente
AUPI	Dott.ssa Silvia Libianchi	(*) assente
FP CIDA		(*) assente

Le parti, alla conclusione dei lavori, sottoscrivono l'accordo di seguito riportato:





# REGOLAMENTO SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE – AREA DIRIGENZA SANITARIA , PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

## Premessa:

La L.R. 19 ottobre 2016, n.19 ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale attraverso la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS del Veneto. Da tale riassetto sono derivate numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente tra le quali la revisione/riduzioni degli incarichi di struttura complessa e conseguentemente delle strutture semplici. In conseguenza di tale riorganizzazione, potrebbe rilevarsi la presenza di esuberanti e la possibilità di ricorso all'istituto risoluzione consensuale.

## Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'08.06.2000 – Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa.

## Art. 2 - Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La risoluzione consensuale può essere proposta dall'Azienda o dal Dirigente ed è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. L'Amministrazione nella individuazione/approvazione delle risoluzioni consensuali terrà conto in percentuale di tutte le tipologie di incarico.

## Art. 3 - Risoluzione consensuale proposta dall'Azienda

- a) L'Azienda, ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. dell' 08/06/2000, può proporre la risoluzione consensuale ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, in presenza di particolari esigenze organizzative dettate da processi interni di riorganizzazione delle funzioni, delle competenze delle strutture dirigenziali e da una sensibile diminuzione della spesa per il personale.
- b) La proposta di risoluzione da parte dell'Amministrazione deve pervenire al dipendente mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Direttore Generale. In caso di rifiuto del Dirigente, l'Amministrazione può mantenere lo stesso nell'incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell'atto di conferimento, fermo restando la possibilità di disporre la revoca dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa di legge e regolamentare in materia.
- c) Il dirigente interessato potrà decidere se aderire o meno alla risoluzione consensuale proposta dall'Azienda. Il diniego o l'adesione dovranno pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

## Art. 4 - Risoluzione consensuale proposta dal Dirigente

- a) Il Dirigente può richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in essere con l'Azienda con domanda indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda

Ulss 9 Scaligera. L'amministrazione ha quindi facoltà di accogliere, riformulare o rifiutare la proposta di risoluzione del dirigente dandone comunicazione formale all'interessato entro 10 giorni dall'acquisizione agli atti della stessa.

- b) L'Amministrazione si riserva, al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento e in accordo comune con il dirigente interessato, di facilitare la risoluzione consensuale qualora sussista la necessità di raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia aziendale e garantire il contenimento della spesa.

#### **Art. 5 – Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

Possono accedere all'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro i dirigenti a tempo indeterminato che alla data di presentazione della stessa siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano maturato un'anzianità presso il Servizio Sanitario Nazionale di almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale;
- che non abbiano raggiunto i limiti di età o l'anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, a qualsiasi titolo, per il collocamento in quiescenza;

#### **Art. 6 – Modalità di risoluzione consensuale**

- a) La risoluzione consensuale si perfeziona con l'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, soggetta a revoca nel solo caso in cui entro la data concordata di cessazione dal servizio intervengano nuove disposizioni normative che incidano in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione.
- b) La revoca, in nessun caso, può intervenire successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro del dirigente.
- c) Una volta formalizzata la risoluzione consensuale, la data di cessazione dal servizio deve avvenire entro 3 mesi dal perfezionamento della domanda.

#### **Art. 7 – Modalità di determinazione dell'indennità supplementare**

- a) I dirigenti che perfezioneranno con l'Azienda Ulss la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 comma 4 C.C.N.L. 8.06.2000, avranno diritto all'erogazione di un'indennità supplementare da parte dell'Azienda nella misura massima di 24 mensilità.
- b) Il numero delle mensilità dell'indennità supplementare da corrispondere al dirigente, sarà commisurato al numero dei mesi mancanti alla data di maturazione dei requisiti utili al collocamento in quiescenza. Il numero delle mensilità riconosciute sarà determinato moltiplicando per il coefficiente 0,8 il numero delle mensilità mancanti al collocamento in quiescenza e arrotondando all'unità superiore.
- c) L'importo lordo dell'indennità, alla data di perfezionamento della risoluzione, è comprensiva dalle seguenti voci:
- stipendio tabellare
  - indennità di esclusività del rapporto in godimento
  - assegni personali
  - indennità di incarico di Struttura Complessa (ove spettante)
  - retribuzione di posizione complessiva in atto.
- d) L'indennità, che ha natura risarcitoria e non ha effetto sul trattamento pensionistico e di fine rapporto, salvo diverse disposizioni provenienti dall'ARAN o dall'INPS,

*Abbe Duu*

*Sen*

*mi*

*Mu*

*VILPA*

*Sp*

*AW* *KG* *W*

viene calcolata sulla base della retribuzione mensile corrisposta alla data di cessazione dal servizio e moltiplicata per il numero di mensilità, non superiore a 24, calcolato in base al periodo di servizio da prestare da parte del Dirigente fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 - Effetti giuridici della risoluzione consensuale**

Una volta cessato il rapporto di lavoro, i dirigenti interessati non possono essere in nessun caso riammessi in servizio, né potranno essere conferiti loro incarichi di qualunque tipologia da parte dell'Azienda ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Le attività svolte dal dirigente verranno riassorbite dal rimanente personale dirigente in servizio con divieto di conferimento dello stesso incarico ad altro dirigente.

Alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica, per entrambe le parti, la normativa sul preavviso prevista dal CCNL di categoria.

I dirigenti che fruiscono della risoluzione consensuale debbono aver fruito delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso, sia a quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

*Le parti danno atto che la sottoscrizione della preintesa vale già come sottoscrizione definitiva in presenza di certificazione positiva del collegio sindacale,*

*Alle Scu*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*